

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI RICERCA E DI INTERVENTO A FAVORE DEI
SOGGETTI SORDI E DELLE LORO FAMIGLIE

TRA

la **FONDAZIONE PIO ISTITUTO PAVONI** (di seguito Istituto Pavoni), con sede in Brescia, Via Castellini n. 7, codice fiscale 80011410174, partita IVA 01789230172, rappresentata dal Presidente, Sig. Mario Rinaldini, avente i poteri per il presente atto, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 Giugno 2012,

E

l'**UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE** (di seguito Università Cattolica), con sede legale in Milano, L.go Gemelli n. 1, codice fiscale 02133120150, rappresentata dal Prorettore Vicario, Prof. Franco Anelli,

PREMESSO CHE

le parti contraenti hanno avviato da anni una proficua collaborazione finalizzata allo svolgimento di una ricerca azione per l'integrazione scolastica e professionale dei sordi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione Pio Istituto Pavoni affida all'Università Cattolica, Sede di Brescia, ed in particolare alla Facoltà di Scienze della formazione della Sede di Brescia, che accetta, lo svolgimento di una ricerca denominata: "*Progetto di Ricerca e di Intervento a favore dei soggetti sordi e delle loro famiglie*", le cui caratteristiche sono specificate nel Progetto Tecnico allegato alla presente convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

L'assunzione della Responsabilità Scientifica della ricerca è, per quanto concerne l'Università Cattolica, demandata al Prof. Giancarlo Tamanza, docente associato di Psicologia Clinica (settore scientifico disciplinare M-PSI/08) nella Facoltà di Scienze della formazione.

Art. 2 Durata

La durata della convenzione è collegata alla conclusione delle attività di ricerca ed intervento in questione prevista alla data del 30 giugno 2017.

Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti contraenti, attraverso appositi atti scritti.

La programmazione del secondo, terzo, quarto e quinto anno ed i relativi budget saranno soggetti ad una verifica da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno. In quella sede si procederà ad una verifica contabile relativamente alle prestazioni per cui è previsto un corrispettivo orario e gli eventuali scostamenti tra quanto preventivato e quanto realizzato saranno oggetto di opportuno conguaglio.

Art. 3 Condizioni Economiche

La Fondazione Pio Istituto Pavoni verserà all'Università Cattolica per lo svolgimento delle suddette attività la somma onnicomprensiva di *omissis* annui (salvo quanto previsto dal precedente art. 2 c. 3), esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 27 ter del DPR 633/72 in quanto prestazioni socio-sanitarie in favore di handicappati psico-fisici, dietro presentazione di regolare fattura, con le seguenti scadenze:

- il 30% entro il 30 ottobre di ogni anno;
- il 30% entro il 30 marzo di ogni anno;
- il 40% entro il 30 giugno di ogni anno, dopo la consegna della relazione finale a cura dell'équipe del progetto.

La collaborazione programmata (e la corrispondente convenzione) ha durata quinquennale, ma potrà essere interrotta senza alcun onere per le parti al termine di ciascun anno scolastico, con una semplice comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno.

La quantificazione dei costi è determinata in parte da un budget orario (per le prestazioni che possono essere pianificate in modo analitico) ed in parte su base forfettaria (per le prestazioni unitarie o ad alta complessità per cui non è possibile o conveniente prevedere un corrispondente impegno orario).

Art. 4 Tracciabilità

L'Università si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 Obbligo di riservatezza

L'Università si renderà garante che il personale da essa destinato allo svolgimento delle attività di ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti dei quali essa verrà comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

Art. 6 Assicurazioni - Sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.

Art. 7 Disdetta

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di convezione già eseguita.

Letto, approvato e sottoscritto

Fondazione Pio Istituto Pavoni
Mario Rinaldini

Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Franco Anelli
